



I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO E INTERNI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge abbinata A.C. 196 Fregolent, A.C. 721 Madia e A.C.  
1827 Silvestri in materia di Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi*

16 GIUGNO 2020

## PRESENTAZIONE

Il marchio Reti, acquistato dalla società QuickTop Srl, vanta anni di esperienza nei settori del lobbying e del public & media affairs, nel corso dei quali ha affiancato, con massima trasparenza e professionalità, aziende nazionali e multinazionali, associazioni di categoria, enti pubblici e società partecipate, operanti in diversi settori economici, nell'attività di rappresentanza dei loro legittimi interessi.

La trasparenza e la chiarezza sono da sempre valori portanti della gestione dei progetti consulenziali di cui la società si incarica, nonché dello svolgimento dell'attività di rappresentanza professionale di interessi terzi che gli stessi progetti comportano, manifestandosi primariamente nella efficace costruzione di dialogo tra soggetti privati, portatori di interessi particolari e la sfera pubblica, tutrice dell'interesse generale. Nell'espletamento di tale rapporto di rappresentanza è di primario interesse dell'azienda che questo dialogo avvenga con correttezza, serietà e professionalità, a tutela sia dei propri dipendenti che dei propri clienti. Reti adotta infatti il modello 231, il relativo codice etico è disponibile sul proprio sito ed è iscritta al Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei Deputati e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Reti ha ritenuto necessario avanzare formale richiesta di partecipazione al ciclo di audizioni in oggetto, nella speranza di poter fornire al Legislatore utili elementi per la definizione di una regolamentazione che possa risultare quanto più efficace possibile nella sua adozione e implementazione a tutela - questa volta - anche del nostro settore professionale, e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed equità di accesso e partecipazione democratica al processo decisionale.

La memoria si articola come segue:

- Premessa
- Analisi e considerazioni in merito alle proposte di legge in materia di rappresentanza di interesse (A.C. 196, A.C. 721 e A.C. 1827)
- Considerazioni e proposte conclusive

## PREMESSA

Il fine ultimo dell'attività di rappresentanza di interessi è **contribuire a migliorare il processo decisionale**. Le attività di lobbying, svolte in maniera trasparente e professionale da soggetti qualificati, garantiscono una **più ampia partecipazione dei diversi attori socio-economici ai procedimenti di definizione delle politiche pubbliche, favorendo una maggiore democraticità dei processi e un miglioramento della qualità della regolazione**, proprio grazie al confronto di merito con i diversi soggetti destinatari delle policy. E' però essenziale che le attività di lobbying siano disciplinate in modo da poter concretamente portare un **valore aggiunto alla collettività e al decisore pubblico**, riverberando quindi gli effetti positivi derivanti dall'apertura al dialogo con i portatori di interessi in un'ottica di miglioramento di sistema. La regolamentazione deve intervenire sui **processi decisionali**, rendendoli trasparenti e garantendo **reciprocità e equilibrio tra diritti e doveri tra decisori/rappresentanti di interessi**.

Il primo elemento di riflessione riguarda la scelta di un **regime di obbligatorietà dell'iscrizione ad appositi registri che si contrappone ad un approccio basato invece sulla volontarietà**. L'istituzione di un obbligo in capo ai rappresentanti di interessi dovrebbe necessariamente essere **bilanciato da un sistema di diritti**, dovrebbe essere monitorato **attraverso controlli e dovrebbe prevedere sanzioni per i soggetti coinvolti, rappresentanti di interessi ma anche per i decisori**, che dovrebbero in primis penalizzare chi svolge la professione in assenza di iscrizione. Ciò implicherebbe, di conseguenza, la previsione di un **divieto per i decisori di incontrare soggetti non iscritti al Registro**. Un **meccanismo volontario e incentivante** sarebbe, a nostro avviso, molto più efficace rispetto all'introduzione di un **obbligo che rischierebbe di essere meramente figurativo e in concreto poco applicabile**.

A tal riguardo, riteniamo utile in questa sede condividere di seguito **alcune criticità in merito al Registro istituito presso la Camera dei Deputati che indubbiamente rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento della nostra professione**:

- **l'assenza di un diritto d'accesso ai luoghi deputati all'incontro con i parlamentari per i soggetti registrati**. In concreto la registrazione dà diritto ad accedere a una sala "riservata" da cui si possono seguire i lavori esclusivamente durante legge di bilancio, a cui si può ovviare attraverso gli accrediti che i deputati, legittimamente, possono disporre. Nel corso del resto dell'anno il tesserino dà diritto di accesso esclusivamente all'archivio;

→ il numero dei badge a disposizione dell'azienda che si registra è insufficiente per i soggetti specializzati nell'attività di **rappresentanza**. Sarebbe opportuno istituire un badge aziendale con facoltà di accesso per tutte le funzioni aziendali - opportunamente indicate - dedicate a svolgere le attività di rappresentanza di interessi presso le sedi della Camera.

## ANALISI E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI (A.C. 196, A.C. 721 e A.C. 1827)

L'analisi dell'articolato delle proposte di legge in esame è stata condotta su quattro macrotemi, indicando per ciascuno di essi criticità e proposte, con l'intento di avanzare spunti di riflessione che possano contribuire al dibattito sulla normazione del nostro settore.

In particolare, i temi identificabili come prioritari a nostro avviso sono:

- ❖ la natura del Registro;
- ❖ i diritti degli iscritti;
- ❖ i controlli e le sanzioni;
- ❖ le esclusioni e il tema del c.d. revolving doors.

## NATURA DEL REGISTRO

PROVVEDIMENTO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	CRITICITA'	PROPOSTA
<b>A.C. 196</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <b>(Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari).</b></p> <p>1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici, di seguito denominato «Registro».</p> <p>2. I rappresentanti di interessi particolari che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici sono obbligati a iscriversi nel Registro.</p> <p>3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori, sono indicati i seguenti dati:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) i dati identificativi, i recapiti, le sedi della persona, associazione, ente o società, e dei rispettivi rappresentanti e amministratori, che svolgono le attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) la composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) l'interesse particolare che si intende rappresentare;</p>	<p>L'obbligatorietà senza essere accompagnata dalla previsione di determinati benefici e incentivi premianti per gli iscritti al Registro determina un <b>paradossale effetto disincentivante</b>, poiché ai diversi adempimenti richiesti ai fini dell'iscrizione non corrisponde nei fatti un valore aggiunto per gli iscritti.</p> <p>In <b>assenza di premialità e incentivi, infatti, l'iscrizione al Registro rischia di trasformarsi in un mero aggravio burocratico</b>. Più <b>efficace appare essere quindi un'iscrizione su base volontaria</b> accompagnata da effettivi vantaggi per gli iscritti, che dovrebbero essere declinati sia in termini di accessi a spazi dedicati per gli incontri, che nella possibilità di parità di accesso al complesso delle informazioni riguardanti atti e provvedimenti oggetto dei procedimenti, necessarie allo svolgimento dell'attività di rappresentanza.</p>	<p>Come premesso, la <b>registrazione volontaria, a cui far corrispondere adeguati diritti</b>, incentiverebbe la scelta di lobbisti registrati (che in quanto dotati di privilegi sarebbero più efficaci anche nello svolgimento dell'attività di rappresentanza) e trasformerebbe la <b>registrazione in un "marchio di qualità"</b> sia per l'azienda che fa lobbying con dipendenti in house che per le società di consulenza.</p> <p>Tuttavia, giova sottolineare che <b>se dovesse permanere la registrazione obbligatoria, lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi, svolta in assenza di registrazione, dovrebbe essere perseguita anche penalmente ed il decisore pubblico dovrebbe essere considerato quantomeno agente "in concorso" con il soggetto che violasse l'obbligo.</b></p>

	<p>e) l'elenco dei decisori pubblici presso i quali si intende svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>f) le risorse economiche e umane destinate dal rappresentante di interessi particolari allo svolgimento della propria attività;</p> <p>g) la tipologia di rapporto contrattuale con il soggetto per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>h) eventuali rapporti di natura familiare, di affari o altro, esistenti con decisori pubblici all'atto dell'iscrizione nel Registro.</p> <p>4. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ANAC, nell'ambito della sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari, di seguito denominata «sezione dedicata», ed è aggiornato almeno ogni sessanta giorni.</p>		
<p><b>A.C. 721</b></p>	<p><b>Art. 2.</b> <b>(Istituzione del registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari).</b></p> <p>1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini dei processi decisionali inerenti all'attività di Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari, di seguito denominato «registro».</p>	<p>Sull'obbligatorietà vale quanto detto sopra.</p> <p>In aggiunta, la <b>previsione di un' agenda per ogni Ministero potrebbe complicare ulteriormente il quadro.</b> La compresenza di diversi strumenti (Registro e agende) potrebbe dimostrarsi controproducente, traducendosi in un mancato coordinamento delle informazioni.</p>	<p>E' necessario individuare le <b>soluzioni tecnico giuridiche che consentano di definire una proposta di legge che valga per tutte le istituzioni centrali e territoriali.</b> L'autodichia degli organi costituzionali e il titolo V della Costituzione pongono un ostacolo giuridico forte a che questo avvenga. Bisogna lavorare per trovare una soluzione a livello giuridico in grado di assicurare che le norme sulla regolamentazione della rappresentanza di interessi vengano applicate indistintamente alla Camera, al Senato,</p>

	<p>2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari presso il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali sono tenuti a iscriversi nel registro.</p> <p>3. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi particolari e per categorie di decisori pubblici, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente:</p> <p>a) i dati anagrafici e il domicilio professionale dell'organizzazione, ente o società che svolge l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;</p> <p>c) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>d) informazioni sintetiche sugli argomenti trattati nel corso degli incontri con il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> <b>(Agenda per la trasparenza).</b></p> <p>1. Presso ciascun Ministero, entro tre mesi dall'istituzione del registro, è istituita l'agenda per la trasparenza delle relazioni</p>		<p>agli altri Organi Costituzionali, a tutte le Regioni, al Governo e agli Enti Locali tenendo conto delle specificità delle singole Istituzioni.</p> <p>E' auspicabile quindi <b>individuare un unico Registro nazionale, collettore delle diverse attività di rappresentanza</b>, al fine di evitare ogni possibile parcellizzazione o frammentazione del sistema.</p>
--	--	--	--

	<p>tra i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel citato registro e il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali, di seguito denominata «agenda».</p> <p>2. L'agenda, che contiene dati sintetici sui soggetti di cui al comma 1 e sui contenuti delle richieste relative ai loro incontri, è aggiornata con cadenza almeno mensile.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5. (Pubblicazione).</b></p> <p>1. Il registro e le agende sono pubblicati e resi consultabili, con opportuni strumenti di ricerca, nei siti internet istituzionali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'<a href="#">articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</a>.</p> <p>2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale anticorruzione emana apposite linee guida tecniche per l'istituzione e per le modalità di pubblicazione del registro e delle agende secondo modalità omogenee.</p>		
<p><b>A.C. 1827</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. (Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)</p> <p>1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto</p>	<p>Si rimanda alle criticità suesposte.</p>	<p>Si rinvia a quanto già proposto in relazione agli altri atti in esame.</p>

	<p>in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.</p> <p>3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.</p> <p>4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;</li><li>b) i dati identificativi del soggetto</li></ul>		
--	---	--	--

	<p>titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;</p> <p>c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.</p> <p>5. [...] *si rinvia alla Tabella Revolving doors.</p> <p>6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.</p>		
--	--	--	--

## DIRITTI DEGLI ISCRITTI

PROVVEDIMENTO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	CRITICITA'	PROPOSTA
<b>A.C. 196</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b> <i>(Diritti degli iscritti nel Registro).</i></p> <p>1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro può:</p>	<p><b>Il novero dei diritti riconosciuto agli iscritti è più limitato di quelli riconosciuti ai singoli cittadini.</b> Il diritto di formulare domande di incontro, proposte, richieste (omissis) è</p>	<p>E' necessario <b>conferire agli iscritti all'albo diritti "esclusivi" e riservati che differenzino la condizione</b></p>

	<p>a) presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;</p> <p>b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della <a href="#">legge 7 agosto 1990, n. 241</a>, in materia di accesso agli atti;</p> <p>c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.</p>	<p>comunque garantito dalla Costituzione a chiunque. Poiché tali diritti non sarebbero preclusi ai “non iscritti”, questa formulazione della norma incentiva la “clandestinità”. <b>Il non iscritto avrebbe comunque tutti i diritti, in quanto cittadino, e non avrebbe gli oneri che la norma pone a carico degli iscritti.</b></p> <p><b>Demandare l'accesso dei rappresentanti di interessi alle sedi istituzionali alle disposizioni interne di ciascuna Amministrazione interessata rischia di riproporre il vulnus del modello adottato dalla Camera dei Deputati</b>, esposto in premessa, vanificando la possibilità per gli interlocutori di poter effettivamente beneficiare del titolo di accesso presso le sedi istituzionali, a fronte dei relativi obblighi di rendicontazione.</p> <p>Inoltre, <b>il riferimento alla Legge n. 241/90 è inappropriato e penalizzante per gli iscritti.</b> Detta norma si riferisce infatti alla trasparenza nei confronti dei cittadini. L'acquisizione delle informazioni, non privilegiata, incentiva l'elusione del sistema. E' necessario prevedere che i documenti siano messi a disposizione del rappresentante di interessi al fine di garantire un diritto di <b>preinformazione al pari dell'organo politico che deve assumere la decisione</b>, altrimenti si perpetuerebbe una</p>	<p><b>soggettiva dell'iscritto da quella del non iscritto.</b></p> <p>Se la presentazione di richieste o atti è appannaggio di chiunque, <b>per gli iscritti va posto positivamente un diritto ad ottenere risposta entro un determinato tempo</b>, prevedendo una sanzione a tutela del diritto riconosciuto.</p> <p>Inoltre, è necessario assicurare l'accesso con <b>accredito permanente</b> ai rappresentanti di interesse <b>in ogni sede istituzionale, prevedendo almeno uno spazio dedicato al quale poter accedere</b> per condurre incontri <b>durante tutto il periodo dell'anno.</b></p> <p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p> <p>All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  «b) accedere, attraverso un sistema di accredito unico permanente, alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e agli spazi appositamente dedicati ivi predisposti, nel rispetto delle disposizioni interne di ciascuna amministrazione e acquisire documenti relativi a processi</p>
--	--	--	--

	<p>3. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai principi del presente articolo per quanto attiene alle loro attività istituzionali.</p>	<p>condizione di asimmetria informativa che non consentirebbe al rappresentante di contribuire realmente ai processi.</p> <p>Inoltre, in assenza di una chiara definizione delle modalità di contribuzione e coinvolgimento dei rappresentanti alle attività di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, <b>si corre il rischio che AIR e VIR si traducano in un mero adempimento burocratico.</b> Si suggerisce, quindi, la definizione di norme e procedure al fine di <b>ottimizzare al massimo il rapporto di collaborazione biunivoco tra il decisore pubblico e il rappresentante di interessi, portatore di contributi tecnici preziosi proprio sugli impatti che le regolamentazioni hanno sui diversi settori rappresentati.</b></p>	<p>decisionali su atti normativi e regolamentari. I predetti documenti sono resi disponibili agli iscritti al Registro almeno 48 ore prima del termine a decorrere dal quale l'organo preposto può assumere la decisione.».</p> <p>Inoltre, al fine di assicurare una vera parità di accesso agli atti tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi, si propone la definizione di un <b>livello di accesso alle informazioni differenziato tra cittadini e iscritti al Registro</b>, da realizzare attraverso <b>l'istituzione di una piattaforma digitale nazionale</b> tramite la quale i soggetti iscritti al Registro abbiano il <b>diritto</b>, per i provvedimenti di interesse, ad ottenere pre-informazioni che assicurino la tempestiva conoscenza dei procedimenti e delle proposte in esame. Tra l'altro, così facendo, si eliminerebbe la <b>vexata quaestio sulla circolazione di bozze.</b></p> <p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p> <p>Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:</p>
--	--	--	---

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9.</b> <b>(Adempimenti dei decisori pubblici)</b></p> <p>1. Nelle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro il decisore pubblico assicura la massima trasparenza.</p> <p>2. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.</p> <p>3. Il decisore pubblico menziona, nella relazione illustrativa degli atti normativi ovvero nelle premesse agli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.</p>		<p>« 8-bis. (Istituzione di una piattaforma digitale nazionale)</p> <p>1. Al di fine di favorire e promuovere la corretta partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti di interessi particolari è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una piattaforma digitale nazionale per la consultazione degli atti, documenti e comunicazioni da parte dei soggetti iscritti al Registro.</p> <p>2. Le modalità e i requisiti di accesso alla piattaforma di cui al comma 1, sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »</p> <p>Con riferimento all'articolo 9 sarebbe opportuno prevedere <b>l'obbligo per il decisore di formulare per lo meno un "motivato diniego" in caso di mancato accoglimento delle richieste avanzate dai rappresentanti di interessi</b>, nonché il divieto di svolgere incontri con rappresentanti di interessi non iscritti al Registro.</p> <p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p>
--	--	--	--

	<p>4. Il decisore pubblico che ritiene violati il codice o le disposizioni della presente legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o che viene contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'ANAC, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito della quale l'ANAC può irrogare le sanzioni al soggetto non iscritto secondo quanto previsto dall'articolo 10.</p> <p>5. Per le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, si applicano ai decisori pubblici le sanzioni di cui all'articolo 10.</p>		<p>Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « In aggiunta a quanto previsto all'articolo 8-bis, il decisore pubblico, ove contattato, garantisce comunque al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto ed è tenuto a fornire un motivato diniego in caso di mancato accoglimento della richiesta avanzata. E' fatto divieto per il decisore pubblico incontrare, presso le sedi istituzionali, rappresentanti di interessi non iscritti al Registro. ».</p>
<b>A.C. 721</b>	<p><i>*Dall'iscrizione al Registro non discendono diritti espliciti.</i></p>	<p>Per le ragioni già esposte è fondamentale la previsione di <b>specifici diritti che bilancino gli oneri in capo ai rappresentanti e di specifiche modalità che garantiscano l'equo accesso agli atti</b>, nonché di <b>specifici doveri anche in capo ai decisori pubblici</b>. Ciò ai fini della reale efficacia del Registro che, in caso contrario, rischia di essere inficiato nella sua applicazione.</p>	<p>E' necessario che nel testo siano definite <b>specifiche previsioni in materia di diritti a fronte degli oneri derivanti dall'iscrizione al Registro</b>, nonché <b>obblighi in capo ai decisori analogamente a quanto proposto all'atto 196</b>.</p>
<b>A.C. 1827</b>	<p><b>Art. 9. (Procedura di consultazione)</b> 1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto</p>	<p>Il decisore pubblico ha la mera possibilità di condividere la stesura di un atto normativo o regolamentare indicando una procedura di</p>	<p>Come sopra, è necessario che nel testo siano definite specifiche previsioni <b>in materia di diritti a</b></p>

	<p>normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.</p> <p>2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.</p> <p>3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.</p> <p>5. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.</p> <p>6. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.</p>	<p>consultazione alla quale i rappresentanti di interesse possono partecipare. <b>La disposizione si sovrappone alla legislazione vigente</b>, risultando nei fatti superflua in considerazione del fatto che non può comunque essere definito un obbligo in capo ai decisori.</p>	<p><b>fronte degli oneri derivanti dall'iscrizione al Registro</b>, nonchè obblighi in capo ai decisori analogamente a quanto proposto all'atto 196.</p> <p>Con riferimento poi all'articolo 9, si propone di sopprimere l'articolo in appunto risulta tautologico con il già acclarato ordinamento democratico del nostro Paese. D'altro canto si ritiene non percorribile l'introduzione di un obbligo di consultazione stante il rischio di aggravare l'iter di adozione di ogni provvedimento, comportando la paralisi del sistema decisionale italiano.</p> <p>Sarebbe perlomeno auspicabile, nel caso in cui il decisore indica una consultazione, <b>prevedere l'accesso prioritario da parte dei rappresentanti di interessi, nonchè l'obbligo di dare risposta alle osservazioni fatte dai rappresentanti, pena l'irrogazione di una sanzione in capo al decisore stesso.</b></p> <p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p> <p>Sopprimere l'articolo 9.</p>
--	---	--	---

## CONTROLLI E SANZIONI

PROVVEDIMENTO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	CRITICITA'	PROPOSTA
<b>A.C. 196</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10. (Sanzioni).</b></p> <p>1. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura o con la sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Il rappresentante di interessi particolari cancellato ai sensi del presente comma non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di cinque anni dalla data della cancellazione.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritti nel Registro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 7 nel termine ivi previsto, la falsità delle informazioni in essa contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con la sanzione</p>	<p>E' necessario che l'introduzione di un regime sanzionatorio, che discende dall'obbligo introdotto, si fondi sul <b>rispetto del principio di reciprocità</b>. Alle sanzioni in capo ai rappresentanti di interessi che operano in assenza di iscrizione al Registro <b>dovrebbero pertanto corrispondere sanzioni della medesima entità in capo ai decisori che ricevono presso le sedi istituzionali tali soggetti</b>. Inoltre, affinché l'iscrizione al Registro costituisca un reale strumento volto a facilitare il dialogo tra portatori di interesse e decisori è opportuno che il decisore <b>motivi espressamente l'eventuale diniego a svolgere un incontro</b> ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.</p>	<p>In linea con il mantenimento di un'obbligatorietà dell'iscrizione, sarebbe opportuno che fossero previste sanzioni non solo per i rappresentanti di interesse ma anche per il decisore pubblico, <b>nel caso in cui lo stesso non fornisca almeno un motivato diniego al mancato accoglimento delle richieste di incontro ovvero svolga incontri</b>, presso le sedi istituzionali, <b>con soggetti non iscritti al Registro</b>.</p> <p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p> <p>All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo precedente è comminata nei confronti del decisore pubblico»</p>

	<p>amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. La medesima sanzione è irrogata al decisore pubblico nei casi di mancata comunicazione di una violazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.</p> <p>4. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti di censura, sospensione e cancellazione dal Registro, sono irrogati con provvedimento motivato dell'ANAC e sono tempestivamente pubblicati nella sezione dedicata, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>		<p>che svolge incontri presso le sedi istituzionali con soggetti non iscritti al Registro che svolgono attività di rappresentanza di interessi.»</p> <p>2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il decisore pubblico non fornisca al rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro motivato diniego in caso di mancato accoglimento della richiesta avanzata, ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, lo stesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a 500».</p>
<p><b>A.C. 721</b></p>	<p><b>Art. 6. (Sanzioni).</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge attività di relazione per la rappresentanza di interessi</p>	<p><i>Si rimanda alle suesposte criticità.</i></p>	<p>Analogamente a quanto evidenziato all'A.C. 196, si propone l'introduzione di sanzioni anche in capo al decisore pubblico qualora non fornisca almeno un</p>

	<p>particolari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri, dei Sottosegretari di Stato e dei dirigenti delle amministrazioni statali senza essere iscritto nel registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.</p> <p>2. La violazione degli obblighi previsti per l'iscrizione nel registro è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal medesimo registro.</p>		<p>motivato diniego al rappresentante di interessi in relazione alle richieste avanzate e qualora svolga incontri presso le sedi istituzionali con rappresentanti di interessi non iscritti al Registro, al fine di rendere maggiormente coerente la norma nel caso di obbligatorietà dell'iscrizione.</p>
<b>A.C. 1827</b>	<p><b>Art. 10. (Sanzioni)</b></p> <p>1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 9 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ammonizione;</li> <li>b) censura;</li> <li>c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;</li> <li>d) cancellazione dal Registro.</li> </ul> <p>2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la censura;</li> <li>b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;</li> <li>c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.</li> </ul> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca</p>	<p><i>Si rimanda alle suesposte criticità.</i></p>	<p><i>Si rimanda a quanto sopra esposto.</i></p>

	<p>false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.</p> <p>5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.</p> <p>6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.</p>		
--	---	--	--

	<p>7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p> <p>8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.</p>		
--	---	--	--

## REVOLVING DOORS

REVOLVING DOORS	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	CRITICITA'	PROPOSTA
<b>A.C. 196</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b> <i>(Condizioni ostative all'iscrizione nel Registro).</i></p> <p>1. Non possono essere iscritti nel Registro direttamente, per interposta persona o tramite società sulle quali</p>	<p>E' necessario assicurare l'<b>esclusione dal Registro di tutti quei soggetti che in virtù della attività professionale svolta si trovino in sostanziale conflitto di interessi con l'attività di rappresentanza.</b> E' importante prevedere una netta distinzione tra le società</p>	<p>Si avanza la seguente proposta:</p> <p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p>

	<p>esercitino il controllo ai sensi dell'<a href="#">articolo 2359 del codice civile</a>:</p> <p>a) coloro che, in ragione della loro professione o di prerogative speciali a essi attribuite, godono di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni;</p> <p>b) i decisori pubblici, anche nell'anno successivo alla cessazione dal mandato ovvero dall'ufficio ricoperto;</p> <p>c) i giornalisti, i pubblicisti e i professionisti iscritti all'Ordine dei giornalisti, salvo che questi ultimi siano autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro;</p> <p>d) i dirigenti di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, anche nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, l'ANAC definisce eventuali ulteriori cause di incompatibilità per l'iscrizione nel Registro.</p> <p>3. I rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a totale partecipazione pubblica o controllate dallo Stato.</p>	<p>di public affairs e gli studi legali e la conseguente incompatibilità dello svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi con lo svolgimento della professione di avvocato.</p> <p>Inoltre, è fondamentale che sia prevista <b>l'esclusione dal Registro di tutti quei soggetti che per conto di movimenti, partiti politici e fondazioni sono coinvolti in attività di raccolta fondi e promozione e/o comunicazione politica di soggetti appartenenti a tali realtà.</b></p> <p>La norma, inoltre, <b>rischia di penalizzare i singoli professionisti componenti degli staff e di quei decisori che trovano molto spesso una nuova ricollocazione professionale, in ragione delle specifiche competenze maturate, all'interno delle società di lobbying.</b> Si pensi ad esempio agli assistenti parlamentari o ai membri degli staff soggetti al sistema dello spoils system.</p> <p><b>E' preferibile pertanto un conflitto trasparente tra interessi ad un conflitto di interessi a causa di coloro che lo svolgono sotto mentite spoglie. Quest'ultimo alimenta i casi di concorrenza sleale all'interno del nostro settore professionale.</b></p> <p>Inoltre, la <b>delega all'ANAC per l'integrazione delle cause di incompatibilità lede il principio di legalità</b> secondo cui le obbligazioni di dare</p>	<p>All'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:</p> <p>e) coloro che svolgono attività di comunicazione politica o raccolta fondi per conto di soggetti politici, partiti o movimenti;</p> <p>f) gli iscritti all'ordine degli avvocati.</p> <p>b) i commi 2 e 3 sono soppressi.</p>
--	--	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11. (Esclusioni).</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'ANAC, presso la quale è vietato lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi particolari.</p>	<p>o di fare (quindi anche di non fare) sono coperte da <b>riserva di legge</b>.</p> <p>L'incompatibilità di cui al comma 3 di <b>fatto impedirebbe lo svolgimento di attività di rappresentanza da parte dei vertici delle società pubbliche che di norma sono i soggetti deputati alla rappresentanza istituzionale delle stesse.</b></p> <p>Con riferimento all'articolo 11, va chiarita la nozione di "enti pubblici". <b>Tutte le aziende con partecipazione pubblica svolgono attività di lobbying e rappresentanza di interessi, sia direttamente che indirettamente.</b> Escludere dalla registrazione questi soggetti significherebbe <b>spingere nell'opacità una larghissima parte dell'attività di rappresentanza di interessi.</b></p>	
<b>A.C. 721</b>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3. (Esclusioni).</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) ai rappresentanti, dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) ai giornalisti in relazione alla loro attività professionale;</p>	<p><i>Si rimanda alle suesposte criticità.</i></p>	<p><i>Si rimanda a quanto rilevato sopra.</i></p>

	<p>c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;</p> <p>d) a rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Stati esteri;</p> <p>e) a rappresentanti di partiti, movimenti o gruppi politici;</p> <p>f) alle organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori;</p> <p>g) agli incontri ad oggetto personale e non istituzionale.</p>		
<b>A.C. 1827</b>	<p><b>Art. 3. (Esclusioni)</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:</p> <p>a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;</p> <p>b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;</p> <p>c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;</p> <p>d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;</p> <p>e) ai rapporti, agli oggetti e alle</p>	<i>Si rimanda alla suesposte criticità.</i>	<i>Si rimanda a quanto rilevato sopra.</i>

	<p>notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;</p> <p>f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;</p> <p>g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;</p> <p>h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.</p> <p>3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la</i></p>		
--	--	--	--

	<p>rappresentanza di interessi)</p> <p>[...]</p> <p>5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:</p> <p>a) i minori di anni diciotto;</p> <p>b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;</p> <p>c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'<a href="#">articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, durante il servizio e per i due anni successivi;</p> <p>d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'<a href="#">articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, durante l'incarico e per i due anni successivi;</p> <p>e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'<a href="#">articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303</a>, durante l'incarico e per i due anni successivi;</p> <p>f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;</p> <p>g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;</p> <p>h) coloro che hanno subito condanne</p>	<p>Sulla base di quanto già evidenziato, è necessario chiarire ulteriormente le categorie dei soggetti per cui opera il divieto di svolgimento dell'attività di rappresentanza per "due anni" dalla cessazione dell'incarico politico, proprio per non rischiare di <b>penalizzare i singoli professionisti, specialmente di livello junior</b>, soggetti allo spoils system.</p>	
--	---	---	--

	<p>definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al <a href="#">titolo II del libro secondo del codice penale</a>;</p> <p>i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;</p> <p>l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.</p>	<p>La lettera l) dispone una condizione che nessuno può rispettare. Infatti è prassi che anche soggetti pubblici o partecipati, svolgono attività di rappresentanza di interessi, sia direttamente che indirettamente. <b>Impedire a chi abbia svolto attività retribuita dalla Pubblica Amministrazione di svolgere attività di rappresentanza di interessi equivarrebbe a dichiarare fuorilegge il 100% dei soggetti che, a vario titolo, svolgono professionalmente questa attività.</b></p>	<p>***</p> <p><u>Proposta di formulazione:</u></p> <p>All'articolo 4, comma 5, sopprimere la lettera l).</p>
--	--	---	--

## CONSIDERAZIONI E PROPOSTE CONCLUSIVE

- La regolamentazione è assolutamente necessaria ed urgente. **Tuttavia la natura obbligatoria, senza sanzioni da un lato e premialità dall'altro, genererebbe un incentivo ad eludere la norma.**
- La **regolamentazione deve rendere “conveniente” la trasparenza**, riconoscendo ai soggetti registrati dei “privilegi” che avvantaggiano i soggetti registrati rispetto a quelli non registrati, nello svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi.
- L'**approccio volontario incentivato è l'unico che può fornire un parametro efficace** per distinguere chi svolge attività di rappresentanza di interessi da chi non la svolge, secondo il principio che “lobbista è chi si definisce tale” ed in ragione di ciò ha oneri ed onori.

- La **definizione ex ante di cosa è “rappresentanza di interessi” è infatti impossibile**, poiché le forme attraverso cui si svolgono strategie tese ad influenzare le decisioni pubbliche sono talmente ampie e variegate che è impossibile censirle e normarle tutte (si pensi all’attività dei media ed all’uso di nuove tecnologie: si può rappresentare un interesse o influenzare una decisione senza mai incontrare un membro del governo o senza mai varcare la soglia del “24”).
- E’ **fondamentale superare il problema generato dall’autodichia. Una regolamentazione è efficace solo se riguarda tutto il sistema dei decisori**. Se la norma non garantisce che venga applicata allo stesso modo da Governo e Parlamento, è inutile e parziale. Va quindi analizzata la questione e risolta, senza prevaricazioni, ma con soluzioni pragmatiche.
- Il **sistema delle “revolving doors” non può essere vietato efficacemente**. Se una azienda vuole avere un ex politico tra i suoi consulenti, troverà sempre il modo per farlo. Bisogna evitare che una norma rigida sia elusa dai “big” e si ritorca contro i deboli: i giovani assistenti o gabinettisti che, alla fine del loro lavoro legato al mandato trovano oggi sbocco professionale nelle società di consulenza e che potrebbero vedere chiusa una strada professionale. Quindi è **necessaria la trasparenza massima, più che il proibizionismo massimo. Trasparenza che deve essere biunivoca: sia quando un decisore, un collaboratore diviene rappresentante di interesse che quando la dinamica si sviluppa in maniera inversa**.
- E’ **fondamentale la nascita di una piattaforma digitale su cui possano transitare la maggioranza delle comunicazioni relative all’attività di rappresentanza di interessi e alle relazioni tra decisori e rappresentanti**. Il ricorso al digitale, anche alla luce dell’esperienza del lockdown, rende i processi trasparenti, immediati ed efficaci. **Prevedere una fee di compartecipazione ai costi, a carico dei rappresentanti di interesse, non sarebbe una cosa sbagliata: aiuterebbe a distinguere ancora di più i professionisti dai faccendieri**.